

Limitazioni alla guida per i neopatentati

Come riportato nell'ultima analisi sull'incidentalità stradale svolta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in collaborazione con l'ACI, nel 2024 sono stati registrati 3.030 morti in incidenti stradali, con maggiore concentrazione di vittime nelle fasce di età molto giovani.

Tra le principali cause di incidente si confermano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata, che è il comportamento errato alla guida più sanzionato dopo la sosta vietata, rappresentando il 34% del totale delle violazioni del Codice della strada.

L'approvazione della [legge 25 novembre 2024, n. 177](#)¹, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, rappresenta l'ultima significativa espressione della volontà del legislatore italiano di affrontare, in modo più organico, il problema della sicurezza della circolazione, disponendo una serie di modifiche al Codice della strada volte a innovare il comportamento alla guida proprio al fine di ridurre i rischi di incidente e incentivare comportamenti responsabili nei conducenti di veicoli, con riferimento anche ai conducenti meno esperti quali sono i neopatentati, ai quali sono stati imposti ulteriori limiti alla guida e l'applicazione di sanzioni più severe in caso di violazione delle norme del Codice.

Sul tema della sicurezza alla guida è intervenuto di recente anche il legislatore europeo con l'approvazione della [direttiva \(UE\) 2025/2205](#)² del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che ha proceduto principalmente all'aggiornamento della direttiva 2006/126/CE, recante la normativa unionale di riferimento per quanto concerne la patente di guida, disponendone l'abrogazione a decorrere dal 26 novembre 2029. Entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, la cui applicazione, fatta eccezione per alcune misure, è prevista a decorrere dal 26 novembre 2029.

1. Limitazioni per i neopatentati nell'ordinamento nazionale

Le limitazioni alla guida per i neopatentati sono disciplinate principalmente dagli articoli 117 (Limitazioni nella guida), 186-*bis* (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) e 187 (Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti) del Codice della strada - che, come numerose disposizioni del Codice, sono stati oggetto di modifica da parte della legge n. 177/2024 - relativi in particolare a: limiti di potenza del motore dei veicoli, velocità massima, guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

¹ Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" ([link](#) Normattiva).

² Direttiva (UE) 2025/2205, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202502205)

1.1 Limiti di potenza dei veicoli

Le limitazioni per potenza riguardano specificamente i titolari di patente di categoria B, ai quali, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW/t.

Nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente) elettrici o ibridi *plug-in*, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW³.

In caso di violazione della norma, il neopatentato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 165 a 660 euro, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

I limiti di potenza non si applicano quando il neopatentato:

- prima dello scadere dei tre anni, consegue una patente di categoria superiore (ovvero BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE). In tal caso, dalla data di conseguimento della patente superiore possono essere condotti veicoli di potenza maggiore rispetto ai limiti indicati, anche se, per la loro conduzione, è richiesto il possesso della sola patente di categoria B;
- si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona invalida, a condizione che quest'ultima sia a bordo e munita di contrassegno di circolazione ai sensi dell'art. 188 del Codice della strada, che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. L'esenzione opera anche quando lo stesso neopatentato sia la persona con disabilità che utilizza il veicolo di potenza più elevata;
- si trova alla guida accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.

1.2 Limiti di velocità

Il comma 2 dell'art. 117 del Codice della strada - che non è stato oggetto di modifica da parte della legge n. 177/2024 - dispone che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, i titolari di patente delle categorie A2, A, B1 e B non possono superare la velocità massima di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali⁴, indipendentemente dal tipo, dalla cilindrata o dalla potenza del veicolo che conducono.

³ L'art. 7 della legge n. 177/2024 ha modificato il comma 2-bis dell'art. 117 del Codice della strada aumentando la potenza massima dei veicoli che possono essere guidati dai neopatentati, ma estendendo da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida di veicoli con potenza specifica superiore. Restano invariate le sanzioni in caso di violazione della disposizione, che si applica ai titolari di patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 177/2024, ovvero dal 14 dicembre 2024.

⁴ L'art. 142 del Codice della strada, che disciplina i limiti di velocità, prevede che la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Come per l'inosservanza dei limiti relativi alla potenza del veicolo, anche in questo caso la violazione della norma comporta per il neopatentato il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 165 a 660 euro, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 ad 8 mesi. Al neopatentato si applicano naturalmente anche le sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie previste dall'art. 142 del Codice della strada per l'inosservanza dei limiti massimi di velocità ivi stabiliti⁵ nonché, se prevista, la decurtazione dei punti sulla patente in misura doppia⁶.

1.3 Guida in stato di ebbrezza

A disciplinare la guida in stato di ebbrezza dei neopatentati è l'art. 186-bis del Codice della strada, che impone a tale categoria di conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B il divieto categorico di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste.

Ne consegue che un neopatentato per potersi mettere alla guida deve avere un tasso alcolemico pari a 0 (zero).

In caso di riscontro di tasso alcolemico superiore a zero sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e, a seconda della gravità, anche penali, mutate per lo più dall'impianto sanzionatorio recato dall'art. 186 del Codice (Guida sotto l'influenza dell'alcool).

⁵ I commi dal 7 al 12 dell'art. 142 del Codice della strada recano l'impianto sanzionatorio in caso di violazione dei limiti di velocità, in base al quale sono stabilite sanzioni amministrative pecuniarie di importo variabile in rapporto ai limiti di velocità superati, unitamente alla previsione di sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente) a seconda della gravità della violazione. In particolare, in caso di superamento dei limiti massimi di velocità:

- di non oltre 10 km/h, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro;
- di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h la sanzione va da 173 a 694 euro, con decurtazione di 6 punti sulla patente. Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 880 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni;
- di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h la sanzione va da 543 a 2.170 euro, con decurtazione di 12 punti sulla patente e la sospensione della stessa da 1 a 3 mesi. In caso di recidiva in un periodo di due anni, si applica la sospensione della patente da 8 a 18 mesi;
- di oltre 60 km/h la sanzione va da 845 a 3.382 euro, con decurtazione di 20 punti sulla patente e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva in un periodo di due anni, si applica la revoca della patente.

⁶ La tabella allegata al Codice della strada - che, ai sensi dell'art. 126-bis del Codice recante la disciplina della patente a punti, riporta i punti da sottrarre sulla patente per ogni singola violazione che lo preveda - dispone il raddoppio dei punti da decurtare qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente. Ai sensi del comma 4 dell'art. 126-bis, purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consente di riacquistare 6 punti, previo superamento di un esame finale. Ai sensi del comma 6 dell'art. 126-bis, in caso di perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 del Codice. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

Art. 186-bis del Codice della strada *(Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)*

Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico:

- superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 a 672 euro che, in caso di incidente, viene raddoppiata. Viene inoltre prevista la decurtazione di 10 punti sulla patente;
- superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), consistente nel pagamento di una somma che va da 543 a 2.170 euro, aumentata di un terzo, con decurtazione di 20 punti sulla patente e la sospensione della stessa da 3 a 6 mesi;
- superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, si applica quanto previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), ovvero un'ammenda da 800 a 3.200 euro, aumentata da un terzo alla metà, e l'arresto fino a 6 mesi nonché la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno e la decurtazione di 20 punti sulla patente;
- superiore a 1,5 grammi per litro, si applica quanto previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), ovvero un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, aumentata da un terzo alla metà, e l'arresto da 6 mesi ad 1 anno nonché la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la decurtazione di 20 punti sulla patente. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di recidiva nel biennio, la patente di guida è sempre revocata. Inoltre, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Il comma 4 dell'art. 186-bis, inoltre, stabilisce che le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti sopra elencate non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, provochi un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

Inoltre è disposta sempre la revoca della patente per il conducente, nel quale sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, che abbia provocato un incidente stradale.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 222 del Codice, che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente nei casi di violazione delle norme del Codice da cui derivino danni alle persone.

In base al comma 6 dell'art. 186-bis, ai neopatentati vengono applicate anche le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 e 8-9 dell'art. 186 del Codice, relativi agli accertamenti dello stato di ebbrezza cui possono essere sottoposti i conducenti da parte degli organi di Polizia stradale.

In caso di rifiuto⁷, il neopatentato è punito con la sanzione prevista dal comma 2, lett. c), dell'art. 186, ovvero un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, aumentata da un terzo alla metà, nonché con la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In quest'ultima eventualità, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

⁷ Se il rifiuto ai controlli viene opposto da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

1.4 Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

L'art. 187 del Codice della strada dispone che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi ad 1 anno.

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Per i conducenti di cui al comma 1 dell'art. 186-bis, tra cui i conducenti di età inferiore a 21 anni e i neopatentati, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 186-bis, relative alla prevalenza delle circostanze aggravanti su quelle attenuanti.

Il quadro sanzionatorio in caso di incidente, ovvero di controlli da parte degli organi di Polizia stradale e di rifiuto di sottoporvisi da parte del conducente ricalca per lo più quello recato dall'art. 186, relativo alla guida in stato di ebbrezza.

Al riguardo giova segnalare che con la Sentenza n. 10/2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 del Codice della strada come modificato dalla legge n. 177/2024, sollevata dai Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone. Nell'attuale formulazione la norma prevede che debba essere punito chiunque si ponga alla guida "dopo aver assunto sostanza stupefacenti o psicotrope", senza che sia necessario il requisito dell'alterazione psico-fisica dello stesso conducente, circostanza espressamente richiesta dall'art. 187 nella formulazione previgente.

Secondo la Consulta la norma non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Pertanto, non è necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conducente, ma occorre comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assunto medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.

<https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/10>

2. Limitazioni per i neopatentati nella normativa dell'Unione europea

Come sopra accennato, il 22 ottobre scorso il Parlamento europeo ha approvato la [direttiva \(UE\) 2025/2205](#), con la quale si è proceduto ad una revisione delle norme unionali sulle patenti di guida allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero di vittime della strada in Europa, pari ormai a quasi 20.000 all'anno.

Tra gli obiettivi dell'UE, infatti, figura l'attuazione della strategia "zero vittime" entro il 2050, come definita nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo (CESE) e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, intitolata "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro".

Ne è conseguita la necessità di adeguare il quadro normativo in materia recato principalmente dalla direttiva 2006/126/CE, con novità che riguardano anche i neopatentati, per i quali, sempre in un'ottica di miglioramento della sicurezza stradale, si prevede l'adozione di regole più rigorose da parte degli Stati membri.

A contenere le misure di cui sopra è l'art. 18 della direttiva, in base al quale un neopatentato è considerato un "conducente inesperto" e come tale soggetto ad un periodo di prova di durata non inferiore a 2 anni.

L'articolo prevede che gli Stati membri stabiliscano per i conducenti inesperti norme e/o sanzioni per la guida in stato di ebbrezza più rigorose⁸ di quelle applicabili ai conducenti esperti e adottino tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Qualora gli Stati membri decidano di stabilire sanzioni, queste devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

Gli Stati membri sono tenuti inoltre ad adottare misure al fine di ridurre tra i conducenti inesperti la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e l'inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che attuano la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.

La disposizione incoraggia espressamente gli Stati membri a introdurre nella normativa nazionale disposizioni di tolleranza zero che vietino a tutti i conducenti di consumare alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida. Qualora siano introdotte disposizioni di tolleranza zero nella normativa nazionale, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale, è infine prevista la facoltà per gli Stati membri - che ne informano la Commissione - di stabilire norme aggiuntive da applicare ai conducenti inesperti sul loro territorio nonché di prolungare il periodo di prova di un conducente a motivo di qualsiasi suo comportamento illecito.

Conclusioni

Con la legge n. 177/2024, il legislatore italiano ha operato una riforma del Codice della strada anticipando l'introduzione nel nostro ordinamento di gran parte delle disposizioni improntate alla "tolleranza zero" indicate dal legislatore europeo al fine di ridurre il numero di incidenti stradali e di vittime, specialmente nelle fasce di età più giovani.

Il periodo di prova previsto per i "conducenti inesperti" è stato esteso a 3 anni durante i quali, come descritto in precedenza, ai neopatentati vengono applicate norme e sanzioni più severe non solo se sorpresi a guidare dopo aver assunto alcol e/o sostanze stupefacenti, ma anche alla guida di veicoli potenti e a superare i limiti massimi di velocità consentiti.

Da non dimenticare, peraltro, che l'art. 35 della legge n. 177/2024 reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale. Tra i criteri e i principi direttivi di maggiore interesse in questa sede, a cui dovranno uniformarsi i futuri decreti legislativi, figurano i seguenti, anch'essi in linea con gli obiettivi europei:

- previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada (che si celebra nella terza domenica di novembre)⁹;

⁸ Secondo il considerando n. 53 della direttiva (UE) 2025/2205, tali norme più rigorose potrebbero includere o consistere in una formazione specifica per i conducenti inesperti da effettuarsi durante il periodo di prova, che fornisca loro ulteriori istruzioni sulla consapevolezza dei rischi e li induca a riflettere sul loro comportamento, sia con riferimento alla guida in stato di ebbrezza che sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

⁹ Al riguardo giova evidenziare che la legge n. 177/2024 ha apportato modifiche anche all'art. 230 del Codice della strada, in materia di educazione stradale, settore di attività in cui, proprio ai sensi del predetto art. 230, l'ACI collabora con il Ministero dell'istruzione e del Merito nella predisposizione di appositi programmi di formazione

- revisione degli obiettivi e delle definizioni del Codice della strada, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
- revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;
- revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal Codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, prevedendo, in particolare: a) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; b) l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada; c) la dissuasività delle sanzioni, che sono commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato.

Si evidenzia, infine, la recente presentazione al Parlamento da parte del Governo del disegno di legge recante *"Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177"*¹⁰.

Il provvedimento - che, con la numerazione A.C. n. 2713, è attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera nel testo licenziato dalla IX Commissione Trasporti in sede referente - apporta modifiche all'art. 35 della legge n. 177/2024 volte a:

- prorogare di 6 mesi, ovvero dal 14 dicembre 2025 al 14 giugno 2026, la scadenza del termine per l'esercizio della delega;
- precisare che i decreti legislativi con cui si darà attuazione alla delega sono finalizzati alla revisione e al riordino della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal Codice della strada, di cui al d. lgs. n. 285/1992, anche mediante la redazione di un nuovo codice.

Con riferimento al tema del presente lavoro, infine, appare opportuno segnalare che, nell'analisi tecnico normativa che precede l'articolato del disegno di legge, si ribadisce che *"in coerenza con gli obiettivi europei e di governo, con il nuovo codice della strada si intende dare seguito all'intervento, iniziato con la legge n. 177 del 2024, volto a ridurre il tasso di incidentalità, ponendo l'attenzione anche sugli aspetti della formazione dei guidatori, della*

dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione. La modifica prevede che la partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determini l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di 2 punti sulle patenti di categoria A e B, demandando ad un decreto del ministero l'individuazione dei soggetti erogatori dei corsi tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'art. 123 del Codice.

¹⁰ https://documenti.camera.it/leg19/pdf/pdf/leg_19.pdf.camera.2713.19PDL0171000.pdf

tutela degli utenti deboli, della razionalizzazione del sistema sanzionatorio non in chiave maggiormente afflittiva quanto piuttosto in una prospettiva di ponderazione del grado di pericolosità del comportamento illecito e delle potenziali conseguenze lesive in termini di incidentalità".